

# COMUNE DI RIVODUTRI

## *Provincia di Rieti*

### VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 26 del 28/07/2025

Il giorno 28 luglio 2025, il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06.09.2023. , presso il proprio Studio in Ferentino Via Casilina Nord n. 138/A

ha dato corso alla seguente attività all'ordine del giorno:

1. Certificazione Costituzione F.do risorse decentrate personale dipendente anno 2024;

L'Organo di revisione ha esaminato la preliminare di determinazione Servizio Finanziario del 17/04/2025 n. 5

avente ad oggetto " Costituzione Fondo per le risorse decentrate art. 79 commi 1 e 6 – anno 2024"

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018 e artt. 79 e 80 del CCNL 16/11/2022;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2024 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i limiti previsti dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 non possono essere superati;
- con riferimento alla deroga dai limiti dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 D.Lgs. 135/2019 (norma straordinaria applicabile solo fino al 20.05.2019),
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente ed in conformità alla vigente normativa;

presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2024 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Tonino Galassi

# COMUNE DI RIVODUTRI

## *Provincia di Rieti*

### **CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE ANNO 2024.**

*(Allegato al VERBALE N. 26 del 28/07/2025)*

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

#### **PREMESSO:**

- il Responsabile del Servizio Finanziario ha trasmesso copia della propria determinazione n. 5 del 17/04/2025 avente ad oggetto: “ Costituzione Fondo per le risorse decentrate art. 79 commi 1 e 6 – anno 2024”.
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile;

**PRESO ATTO** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 67 del CCNL del 16/11/2022 Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

#### **Visti:**

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati

livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo

integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 richiamato dall'art. 79, comma 1 lett. a) del CCNEL 16.11.2022 il quale dispone che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

– - Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

– - Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

**RICHIAMATO** il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

ESAMINATA la determinazione del Responsabile Finanziario sulla costituzione del fondo per il personale periodo 2024, e trasmessa all'Organo di Revisione.

PRESO ATTO della quantificazione del "fondo", come definita nelle tabelle numeriche della determinazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, come di seguito si allega:

Schema costituzione		2024
FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1; Importo unico consolidato anno 2017	26.061,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c); Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cassato, Lanno, anzianità	€ 897,65
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d); Risorse riassegni ex art. 2 co. 3 DLgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e); Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. d)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a); Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2017	998,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b); Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	697,78
Art. 79 comma 1 lett. d)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g); Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	929,50
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	446,42
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	132,60
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>30.162,95</b>
<i>Di cui soggette a limiti</i>		<b>26.958,65</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d); Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f); Rimborso spese notificazione atti dell'am.m. finanziaria	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.h); Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k); Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a); Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b); Piani di razionalizzazione	
Art. 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c); Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma 1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	28.626,00
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018 (inserito con delibera di giunta)	28.626,00
<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>		<b>28.626,00</b>
<i>Di cui soggette a limiti</i>		<b>-</b>
<b>TOTALE FONDO 2024</b>		<b>58.788,95</b>
<b>Di cui assoggettati a limite 2016</b>		<b>26.958,65</b>
<b>Riduzione per superamento limite 2016</b>		<b>8.324,86</b>
<b>FONDO 2024 DA APPROVARE</b>		<b>50.467,09</b>

ACC A A/A

## Allegato "B"

### COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE SALARIO ACCESSORIO ELEVATE QUALIFICAZIONI – ANNO 2024

Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	32.561,80
Eccedenza contributo ministeriale DPCM 9-10-2021	
Stabilizzazione personale SISMA ( nota 1)	3.750,00
<b>Totale limite</b>	<b>36.311,80</b>
<b>Non soggetto a limite incentivi tecnici ex art 50</b>	<b><u>12.348,00</u></b>
<b>Totale fondo</b>	<b>48.659,80</b>

#### Utilizzo fondo E.Q. anno 2024

Spesa posizione n. 4 posizioni EQ di cui una stabilizzata dal 30-04-2024 (EROGATI NEL 2024)	36.300,00
Indennità 15% per la Performance (DA EROGARE)	<u>5.445,00</u>
	41.745,00
A detrarre	
carico sisma URS per il periodo gen-apr 24 (posizione 4 dodicesimi di 9.500,00 + 100% della performance)	<u>- 4.592,00</u>
<b>Totale parziale fondo</b>	<b>37.153,00</b>
<b>incentivi tecnici ex art 50 EROGATI</b>	<b><u>12.348,00</u></b>
<b>Totale FONDO</b>	<b>49.501,00</b>

**Verificato** che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti.

Tutto ciò premesso:

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e il CCNL 16 novembre 2022, nonché i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40 , 40 bis e 48 del D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 /20212;

Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'ente;

### **CERTIFICA**

nel rispetto delle norma richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024 nel limite

dell'importo complessivo del Fondo risorse decentrate di cui al comma 1 dell'art. 79 di euro 50.467,09 e del comma 6 art. 79 allegato B di euro 48.659,80 come dalla preliminare di determinazione del Responsabile Finanziario, si esprime con riserva sui residui anni precedenti indicati nell'allegato che dovranno essere confermati dall'amministrazione e dalla delegazione trattante in sede di contrattazione.

Ferentino, 28/07/2025

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Tonino Galassi